

STUDIO LEGALE CASTAGNACCI
Patrocinio Corte di Cassazione
Lungotevere Flaminio n.22 - 00196 – Roma
Tel. e fax 06.3222905

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO r.g. 14309/2023

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41 COMMA 4 C.P.A.

Per la sig.ra MORELLO Elena, nata a Roma (RM), il 30.07.2004, C.F. MRLNE04L70H501H, residente in Roma (RM), in Piazza Roselle, 12 (CAP. 00179), rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio avente r.g. 14309/2023 dall'avv.Omar Castagnacci (c.f. CSTMRO78P03C662E), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere Flaminio n.22 (00196) – il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente giudizio all'indirizzo pec omarcastagnacci@ordineavvocatiroma.org ovvero al numero di fax 063222905 - Ricorrente

CONTRO:

- Ministero dell'Università e della Ricerca
- Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (CISIA)
- Consorzio Interuniversitario Per il Calcolo Automatico dell'Italia Nord Orientale (CINECA)
- Ministero della Salute
- Università degli Studi di Roma "La Sapienza", l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Università degli Studi di Chieti "G. D'Annunzio", Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi dell'Insubria - Varese, Università degli Studi di Messina, Università della Calabria, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli", Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Federico II di Napoli, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi del Piemonte Orientale, Università degli Studi del Salento, Università degli Studi Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Trento, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Verona, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi dell'Aquila; - Resistenti

E NEI CONFRONTI dei vincitori proclamati nella graduatoria unica nazionale, nonché nei successivi scorrimenti, del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2023-2024, pubblicata il 05.09.2023 nell'area riservata del portale del CINECA, non individuati, né individuabili a causa del silenzio illegittimamente serbato dall'Amministrazione in ordine all'istanza di accesso documentale inviata il 15.12.2023 in atti; - Controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO

- del provvedimento di accesso documentale emanato dal CISIA in data 13.12.2023, sottoscritto dall'ing. Giuseppe Forte e notificato alla ricorrente in pari data;
- della graduatoria unica nazionale, nonché nei successivi scorrimenti, del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023-2024, pubblicata il 05.09.2023 nell'area riservata del portale del CINECA, non ostensi da parte resistente a causa dell'illegittimo silenzio serbato dalle Amministrazioni intime sull'istanza di accesso documentale in atti;
- dei bandi di concorso per l'accesso ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2023-2024 nelle Università di cui sopra e, in particolare, del D.R. 334/2023 emanato dalla Rettore dell'Università di Roma "La Sapienza" contenente «Bando relativo alle modalità di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria» e dei relativi atti presupposti, ossia la delibera della Giunta della Facoltà di Farmacia e Medicina del 17 gennaio 2023, la delibera della Giunta della Facoltà di Medicina e Odontoiatria del 18 gennaio 2023, la delibera della Giunta della Facoltà di Medicina e Psicologia del 12 gennaio 2023, la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 gennaio 2023;
- del decreto del Ministero dell'università e della ricerca del 28 luglio 2023, n. 994, unitamente agli allegati, recante: «Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024 lingua italiana e lingua inglese destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE, residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non Ue residenti all'estero»;
- dell'avviso di rettifica degli allegati «Tabella A posti UE Medicina» e «Tabella B posti residenti estero Medicina» del decreto ministeriale 28 luglio 2023, n. 994;
- del decreto del Ministero dell'università e della ricerca del 28 luglio 2023, n. 992, unitamente agli allegati, recante: «Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024, destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE»;
- l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, assunto al repertorio atti n. 149/CSR del 21 giugno 2023, sul documento recante «Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2023/2024 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'art.6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni»;
- del D.M. del 30 novembre 2022, n. 1925, unitamente agli allegati, emanato dal Direttore Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell'Università e della Ricerca contenente le disposizioni di attuazione del D.M. 1107/2022 e le disposizioni in merito alla commissione scientifica per il controllo e la validazione dei processi alla base del modello TOLC per i corsi di cui al menzionato decreto;
- del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 24 settembre 2022, n. 1107, unitamente agli allegati, recante: «Definizione delle modalità e dei contenuti della prova di ammissione c.d. test TOLC ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e

medicina veterinaria in lingua italiana per l'a.a. 2023/2024» e, in particolare, l'allegato n. 2 concernente: «Modello scientifico e sistema di attribuzione dei punteggi equalizzati»;

- del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 29 luglio 2022, n. 931 recante: «integrazioni al D.M. n. 1154/2021 "Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio"»;
- del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, del 24 giugno 2022, prot. n. 583 e, in particolare, l'art. 13 recante "Nuove modalità e contenuti" per l'a.a. 2023/2024 e 2024/2025";
- del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 6 giugno 2022, prot. n. 555 con il quale è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2022/2023;
- del decreto Ministero dell'università e della ricerca del 10 febbraio 2022, n. 76, unitamente agli allegati, recante: «Posti disponibili provvisori per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana) dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero, a. a. 2023-2024»;
- del decreto del Ministero dell'università e Ricerca del 10 febbraio 2022, n. 74, unitamente agli allegati, recante: «Definizione dei posti disponibili provvisori per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia»;
- del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, recante: «Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»;
- del Tavolo tecnico, nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 24 settembre 2021, n. 1095, composto da esperti di comprovata qualificazione scientifica e professionale, per lo svolgimento di attività consultiva e di supporto al Ministro finalizzata all'approfondimento, allo studio e alla formulazione di proposte in tema di accesso alle Università, elaborate nella relazione finale del 9 dicembre 2021, nonché la nota prot. n. 2574 del 18 febbraio 2022 con la quale il Ministro dell'università e della ricerca autorizza i competenti organi di gestione amministrativa a porre in essere le attività necessarie alla realizzazione delle proposte individuate dal predetto Tavolo;
- del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009, n. 119, con il quale sono state determinate le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
- del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella G. U. 9 luglio 2007, n. 157;
- del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di lauree universitarie, pubblicato nella G.U. 6 luglio 2007, n. 155;

- del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
- del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
- dei test di ingresso a risposta multipla somministrati per mezzo della piattaforma informatica;
- dei verbali delle Commissioni e delle Sottocommissioni dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" presso cui la ricorrente ha svolto la prova di accesso, non ostensi in ragione dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di accesso in atti;
- dei verbali concernenti la correzione del test di ingresso TOLC svolto dalla ricorrente;
- dei test di ingresso effettuati dalla ricorrente, non ostensi in ragione dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di accesso in atti;

MOTIVI IN FATTO

- Per l'a.a. 2023-2024, il decreto ministeriale n. 1107/2023 ha previsto una nuova modalità di somministrazione, di svolgimento e di valutazione del test a risposta multipla c.d. TOLC, il cui esito positivo consente l'accesso al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia. In particolare, ogni candidato può sostenere due prove durante l'anno e può utilizzare il miglior risultato ottenuto ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico di riferimento. La graduatoria risultante da detti test è stata resa visibile (comunicata) mediante pubblicazione quanto alla posizione individuale (senza possibilità di accesso alla posizione degli altri candidati) nell'area riservata predisposta da CISIA solo il 5 settembre 2023;
- Il test di ingresso consiste in cinquanta quesiti a risposta multipla da eseguire nell'arco di novanta minuti, il cui risultato si determina sommando il punteggio non equalizzato, ottenuto dal partecipante con le risposte date ai quesiti, e il coefficiente di equalizzazione della prova, ossia un numero che misura la difficoltà della prova stessa;
- La ricorrente, animata da una singolare passione per la medicina, ha sostenuto, durante l'ultimo anno di Liceo – conseguendo peraltro la maturità scientifica con il massimo dei voti - il test a risposta multipla nella prima sessione del 13 aprile 2023 (codice test 1913644) e nella seconda sessione del 20 luglio 2023 (codice test 2063599) presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Ateneo indicato dalla ricorrente come prima scelta per l'immatricolazione;
- I test a risposta multipla somministrati nella seconda sessione contenevano gli stessi quesiti somministrati nella prima sessione per espressa previsione di cui all'allegato 2 del D.M. 1107/2023: «Al termine della prima sessione di ogni anno solare vengono assegnati i coefficienti di facilità dei quesiti erogati. I valori così calcolati vengono utilizzati anche nelle altre sessioni dello stesso anno solare. In

generale l'inserimento di nuovi quesiti è quindi possibile soltanto nel periodo immediatamente precedente alla prima sessione di un anno solare»;

- Tale modalità di erogazione del test ha determinato la possibilità di riportare all'esterno i quesiti sottoposti ai candidati della prima sessione, facilitando la risoluzione del test svolto nella seconda sessione. Invero, tale questione è nota all'opinione pubblica in ragione di alcuni articoli pubblicati sulle maggiori testate giornalistiche;
- Il miglior risultato della ricorrente è di 56,25 punti, per cui non compare nella graduatoria dei vincitori pubblicata sul sito web CISIA in data 5 settembre 2023. Infatti, la sig.ra Morello non ha potuto raggiungere la soglia utile per l'accesso ai posti disponibili solamente per un punto in quanto ad oggi, a seguito di scorrimenti la soglia di accesso è fissata a 57,25;
- In data 22 settembre 2023 parte ricorrente ha inviato alle Amministrazioni ed alle altre parti resistenti un'istanza di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi dell'art. 21 della legge n. 241/1990 e della d.lgs. n. 33/2013, tra cui i nominativi dei primi cinquanta soggetti risultati vincitori nella graduatoria del 5 settembre 2023. Tuttavia, con riguardo a tale istanza, non è stata fornita alcuna risposta;
- In data 13 dicembre 2023, il CISIA ha emanato un provvedimento sull'accesso documentale del seguente tenore: l'istanza di parte ricorrente è stata accolta limitatamente all'esibizione del Test con il quale ha presentato la domanda di immissione in graduatoria. L'Amministrazione aggiunge che l'esibizione del test potrà avvenire unicamente mediante visione dello stesso e in tale occasione non darà possibile fotografare, video e/o audio registrare, riprodurre e/o estrarre il contenuto della visualizzazione e nello specifico dei quesiti.
- In data 15 dicembre 2023 parte ricorrente ha inviato alle Amministrazioni ed alle altre parti resistenti una ulteriore istanza di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi dell'art. 21 della legge n. 241/1990 e della d.lgs. n. 33/2013, tra cui i nominativi dei soggetti risultati vincitori a seguito di scorrimento della graduatoria del 5 settembre 2023. Tuttavia, con riguardo a tale istanza, non è stata fornita alcuna risposta;

MOTIVI IN DIRITTO

1. Violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e di legalità algoritmica, rispettivamente agli artt. 3 e 97 Cost., del diritto europeo in relazione agli artt. 14, 15 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dei principi espressi nell'art. 1 della legge n. 241/1990 e nell'art. 9 del D.M. n. 1107 del Ministero dell'Università e della Ricerca 24 settembre 2023.

Secondo l'allegato 2 del citato D.M. 1107/2022, il punteggio che viene assegnato al partecipante, detto punteggio equalizzato, si ricava sommando il punteggio ottenuto dal candidato con le risposte date ai quesiti (punteggio non equalizzato) e un numero che misura la difficoltà della prova (coefficiente di equalizzazione della prova).

Mentre il punteggio non equalizzato è predeterminato dall'Amministrazione ed è uguale per tutti i partecipanti, il coefficiente di equalizzazione della prova varia in base alla difficoltà del singolo test somministrato ad ogni candidato. In particolare, ad ogni quesito viene attribuito un coefficiente di facilità, il

quale consiste in un calcolo statistico basato sul numero di risposte esatte ed errate fornite al medesimo quesito dai partecipanti alla sola prima sessione dei test.

Ad esempio, poniamo due ipotesi: la prima è quella in cui 50 quesiti abbiano ricevuto un coefficiente di facilità pari ad 1 punto (perché tutti i candidati della prima sessione hanno risposto correttamente agli stessi), mentre la seconda riguarda il caso in cui 50 quesiti abbiano ottenuto un coefficiente di facilità pari a -0,25 punti (perché tutti i partecipanti alla prima sessione hanno risposto in modo errato agli stessi).

Nella seconda sessione viene somministrata al candidato Tizio la prova A e al candidato Caio la prova B. La prova A contiene 50 quesiti con coefficiente di facilità pari ad 1, mentre la prova B prevede 50 quesiti con coefficiente di facilità pari a -0,25. A questo punto, occorre calcolare il coefficiente di equalizzazione della prova, che si ottiene sottraendo al punteggio non equalizzato massimo ottenibile (1 punto per ogni risposta corretta) il coefficiente di equalizzazione della prova (ossia la somma del coefficiente di facilità di ogni quesito contenuto nella prova).

Pertanto, la prova A potrà ottenere il seguente coefficiente di equalizzazione: $(50 \cdot 1) - (50 \cdot 1) = 0$

Mentre, la prova B avrà il seguente coefficiente di equalizzazione: $(50 \cdot 1) - (50 \cdot -0,25) = 50 - (-12,5) = 62,5$.

Il punteggio finale si ottiene dalla somma del punteggio non equalizzato con quello equalizzato, sicché, se entrambi i candidati rispondono correttamente a tutte le domande, Tizio potrà ottenere un punteggio massimo pari a 50 ($50 + 0$), mentre Caio potrà ottenere un punteggio massimo pari a 112,5 ($50 + 62,5$).

Di conseguenza, il suddetto sistema di calcolo del punteggio contrasta anche l'art. 9 del D.M. 1107/2022, a mente del quale: "il punteggio equalizzato viene presentato a tutela dei principi di ripetibilità della prova, parità di condizioni di accesso e valutazione comparativa dei risultati". Invero, il medesimo articolo afferma che il punteggio ottenuto da ciascun candidato in ogni periodo di erogazione dei test viene equalizzato in base alla difficoltà della prova, in modo da garantire che i risultati conseguiti dai candidati, anche in momenti diversi, siano tra loro comparabili e garantita l'omogeneità delle prove somministrate e assicurato il medesimo grado di selettività.

Tuttavia, l'algoritmo, di cui all'allegato 2, sviluppato sulla scorta del citato articolo 9, si pone in contrasto con lo stesso e con i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa (da ultimo, Consiglio di Stato, sentenza n. 881 del 2020) in tema di legalità algoritmica, alla luce del diritto sovranazionale e, in particolare, degli artt. 14, 15 e 22 del Regolamento europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Più nello specifico, l'allegato 2 viola il principio di conoscibilità dell'algoritmo, il principio di non esclusività algoritmica e il principio di non discriminazione.

1.1 violazione del principio di conoscibilità dell'algoritmo

L'algoritmo elaborato dal Ministero viola il principio di conoscibilità che consiste nel diritto di ogni consociato di conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e il diritto di ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata in modo chiaro e comprensibile anche al comune cittadino. In particolare, tale situazione giudica soggettiva si estrinseca nel diritto di accesso all'algoritmo, anche ai sensi dell'art. 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché al linguaggio informatico sorgente (cd. codice sorgente) del sistema algoritmico.

La stessa giurisprudenza amministrativa è ferma nel ritenere che proprio l'impossibilità di comprendere le modalità con cui, mediante l'applicazione del citato algoritmo, siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura. Pertanto, una tale censura involge il metodo stesso, per difetto di trasparenza.

A tal proposito, bisogna evidenziare che la ricorrente non ha potuto conoscere ex ante il coefficiente di facilità assegnato al singolo quesito dall'algoritmo e, pertanto, le è stato negato il diritto di autodeterminarsi in ordine alla scelta da compiere sul singolo quesito. Al contrario, il punteggio non equalizzato è stato predeterminato per ogni singola domanda e, quindi, era conoscibile ex ante ai partecipanti.

1.2 Violazione del principio di non esclusività dell'algoritmo

Il principio di non esclusività della decisione algoritmica è chiamato, come è noto, a garantire la verifica degli esiti dell'algoritmo in termini di logicità e di correttezza, per cui è necessario che la macchina interagisca con l'essere umano che esercita il potere autoritativo, al quale viene attribuita la responsabilità della decisione finale, così come chiarito anche nella Carta della Robotica, approvata nel febbraio 2017 dal Parlamento Europeo.

Invero, il Consiglio di Stato ricostruisce il suddetto principio nei seguenti termini: "Nel caso in cui una decisione automatizzata "produca effetti giuridici che riguardano o che incidano significativamente su una persona", questa ha diritto a che tale decisione non sia basata unicamente su tale processo e automatizzato (art. 22 Reg. 679/2016). In proposito, deve comunque esistere nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica. In ambito matematico ed informativo il modello viene definito come HITL (human in the loop), in cui, per produrre il suo risultato è necessario che la macchina interagisca con l'essere umano" (Consiglio di Stato, sent. n. 881 del 2020)

Nel caso sottoposto alla cognizione del giudice amministrativo, invece, l'algoritmo si è integralmente sostituito all'Amministrazione nel potere di valutazione, connotata da discrezionalità tecnica, nella difficoltà oggettiva del singolo quesito, a scapito di una commissione tecnico-scientifica. Infatti, nel caso di specie, tale scrutinio è stato demandato esclusivamente ad un semplice calcolo statistico fondato sulla media ponderata delle risposte rese dai partecipanti alla prima sessione.

1.3 Violazione del principio di non discriminazione algoritmica

Da ultimo, la giurisprudenza sottolinea che, pur dinanzi ad un algoritmo conoscibile e comprensibile, occorre che lo stesso non assuma carattere discriminatorio, in ossequio al principio di legalità dell'azione amministrativa e del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. In tale ipotesi, occorrerebbe rettificare i dati in ingresso per evitare effetti discriminatori nell'output decisionale.

Nel caso di specie, si rilevano diversi profili di illegittimità dell'attività amministrativa. In primo luogo, il coefficiente di facilità dei quesiti è stato determinato sulla base dei risultati ottenuti dai partecipanti alla prima sessione del TOLC. In secondo luogo, ogni test aveva un differente coefficiente di equalizzazione, non uguale per tutti i candidati e non conoscibile ex ante, sicché il punteggio massimo raggiungibile variava per ogni prova.

Ciò ha precluso in astratto alla ricorrente di raggiungere un eguale punteggio massimo rispetto agli altri partecipanti.

In terzo luogo, il coefficiente di facilità dei quesiti è stato calcolato sulla base dei risultati dei partecipanti alla prima sessione, escludendo i punteggi ottenuti dai candidati alla seconda sessione. Infine, i quesiti somministrati alla prima sessione erano i medesimi erogati durante la seconda sessione di test, per cui è stato possibile conoscere prima dello svolgimento del test nella seconda sessione le domande contenute nelle prove. Invero, per espressa previsione del citato Allegato 2: “Al termine della prima sessione di ogni anno solare vengono assegnati i coefficienti di facilità dei quesiti erogati. I valori così calcolati vengono utilizzati anche nelle altre sessioni dello stesso anno solare. In generale l’inserimento di nuovi quesiti è quindi possibile soltanto nel periodo immediatamente precedente alla prima sessione di un anno solare”. La combinazione della somministrazione degli stessi quesiti nelle due sessioni con il calcolo del coefficiente di facilità, tarato solamente sui risultati della prima sessione, ha determinato la violazione del principio di non discriminazione, di parità di accesso nei concorsi pubblici e di comparabilità delle prove. Dunque, se le domande della seconda prova erano le stesse e più persone potevano rispondere correttamente alle stesse domande per esservi già imbattute nella sessione precedente, il coefficiente sarebbe dovuto cambiare in base al fatto che più persone abbiano o meno risposto correttamente e la domanda possa considerarsi più semplice.

In definitiva, il menzionato punteggio equalizzato ha pregiudicato in misura discriminatoria la posizione della ricorrente, in quanto se tale meccanismo non ci fosse stato, avrebbe superato la soglia minima.

2. Violazione dei principi di imparzialità e di trasparenza di cui all’art. 97 Cost., Art. 1 della legge n. 241/1990 e dell’Art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Orbene, lo svolgimento del test in due sessioni e l’utilizzo delle stesse domande hanno reso preventivamente conoscibili i quesiti somministrati nella seconda sessione, circostanza che è stata foriera di tutta una serie di problematiche relativa alla trasparenza ed imparzialità nella somministrazione della prova. Tale situazione è stata riportata oggetto di aperte e vibranti proteste che sono state riprese anche dalle maggiori testate giornalistiche, nonché di interessamento dell’Autorità Giurisdizionale Penale.

Appare di tutta evidenza, senza voler con ciò invadere il campo di indagine dell’Autorità Penale che procederà alle proprie indagini con tutte le conseguenze del caso, come una siffatta modalità di svolgimento della prova abbia determinato un evidente violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza citati e di par condicio tra i candidati.

3. Difetto di istruttoria, illogicità manifesta, violazione di legge e violazione del principio di proporzionalità in relazione al D.M. n. 74 del 2022, n. 76 del 2022, n. 992 del 2023, 994 del 2023, nonché l’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2023 ed erronea redistribuzione dei posti disponibili per gli studenti extracomunitari

I posti in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2023/24 messi a disposizione dal Ministero dell’Università e della Ricerca sono aumentati esponenzialmente nel corso della procedura concorsuale, anche per gli studenti extracomunitari.

In particolare, il D.M. n. 76 emanato il 10 febbraio 2023 aveva previsto un contingente di 14.211 posti per i cittadini UE e un contingente di 576 posti per i cittadini extra UE, fondando tale decisione sul fabbisogno

professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici chirurghi e sulla potenziale offerta formativa, così come deliberata dagli atenei, per il corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia.

Tuttavia, in un breve lasso temporale, è stato emanato il 28 luglio del 2023 il DM n. 994 con cui è stato aumentato il contingente rispettivamente in 18.248 posti per gli studenti UE e 1.296 per gli studenti extra UE sulla base dei medesimi presupposti di fatto enunciati nel citato DM n. 76 del 2023.

Da ciò si desume l'illogicità e la non ragionevolezza della decisione assunta circa il contingente massimo dei posti disponibili, che non tiene conto dell'effettivo fabbisogno di medici chirurghi e dell'effettivo potenziale dell'offerta formativa degli Atenei italiani, a causa di un'istruttoria superficiale e non completa, che ha determinato un sottodimensionamento dei posti resi disponibili.

Invero, bisogna considerare anche i cambiamenti che il Sistema Sanitario Nazionale ha subito e continua a subire, in ragione della nota emergenza pandemica da COVID-19, la quale certamente richiede l'impiego di numero di personale medico professionale di gran lunga superiore rispetto a quello attualmente in servizio.

Pertanto, il provvedimento impugnato non ha preso in considerazione tale circostanza, sicché il numero programmato dei posti disponibili non è né realistico né adeguato ai prevedibili fabbisogni sanitari futuri.

È evidente che il contingente previsto per gli studenti extracomunitari risulta sproporzionato rispetto a quello programmato per gli studenti comunitari.

La ricorrente richiede, ove occorra, di potersi immatricolare a "La Sapienza" Università di Roma utilizzando i posti riservati agli studenti extracomunitari rimasti privi di copertura a seguito delle operazioni di immatricolazione e scorrimento.

4. Violazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli artt. 22 ss. della legge n. 241/1990. Eccesso di potere ex art. 21 octies della legge n. 241/1990 relativamente al provvedimento di accesso documentale emanato il 13 dicembre 2023 dal CISIA.

Al caso di specie si applica pacificamente la disciplina dell'accesso documentale contenuta nell'art. 22 e ss della Legge 241/1990 ss.mm.ii., giacché il CISIA rientra nel novero di "pubblica amministrazione" ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. e) della Legge n. 241/1990. Invero, il CISIA ha predisposto la banca dati e ha gestito i relativi test in relazione al citato concorso pubblico, sicché è stato investito di un'attività di pubblico interesse.

Orbene, con riferimento al diritto di accesso documentale, l'ultima giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che «In relazione all'accesso documentale, è configurabile un rapporto giuridico di diritto pubblico costituito dalla titolarità di una posizione giuridica soggettiva che si pone in relazione con un potere della pubblica amministrazione o di un soggetto titolare di pubbliche funzioni, che si esercita mediante l'attività di valutazione della domanda di accesso alla luce degli interessi pubblici e privati protetti dalle disposizioni sostanziali. Si tratta di un rapporto giuridico strumentale ad altro rapporto, in cui si colloca una «situazione giuridicamente tutelata» e «collegata al documento» del quale è chiesto l'accesso (art. 22, comma 2, lett. b, l. n. 241 del 1990). L'accesso ai documenti amministrativi può avere natura procedimentale, quando la domanda è proposta, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, al fine di consentire una partecipazione «più responsabile», contribuendo «a rendere l'esercizio del potere condiviso, trasparente e imparziale» (Cons. Stato, Ad. plen., 25 settembre 2020, n. 19). L'accesso può avere natura

autonoma, quando la domanda è proposta, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, fuori dall'ambito di un procedimento amministrativo in corso». (Ad. Plen., Cons. Stato, n. 4 del 2023).

Nel caso di specie, l'accesso ha chiaramente una finalità difensiva, poiché la conoscenza del documento è strumentale alla piena tutela di una situazione giuridica soggettiva. Invero, proprio il silenzio dell'Amministrazione sul punto ha reso necessaria l'istaurazione del processo amministrativo.

Parte resistente concede l'esibizione del test unicamente mediante visione dello stesso e richiede alla ricorrente di recarsi presso la sede del Consorzio in via Malagoli n. 12 Pisa al fine di visionare la prova senza poter estrarre copia, adducendo come ostacolo la disciplina sulla tutela del diritto d'autore. Tale limitazione viola palesemente la disciplina sull'accesso documentale, la quale consente l'estrazione della copia dei documenti. Infatti, quest'ultima è indispensabile per un compiuto esercizio del diritto di difesa in giudizio ai sensi dell'art. 24 Cost.

Il CISIA richiama il tenore della decretazione ministeriale, il D.M. 24/09/2022 n. 1107 e il suo allegato 2, che prevede che la Banca Dati dei quesiti sia "riservata non pubblica" e che "in casi motivati sarà comunque garantito l'accesso secondo modalità stabilite dagli Atenei e dal CISIA".

Secondo la difesa, la banca dati è riservata e non pubblica, ma il diritto di accesso non lede in alcun modo il diritto d'autore e la riservatezza della stessa. Anzi, occorre specificare che parte ricorrente ha richiesto esclusivamente i documenti riguardanti il proprio test, non l'intera banca dati.

La menzione del diritto d'autore non coglie nel segno, in quanto, in base alla regolamentazione europea, è possibile proteggere la banca dati mediante diritto d'autore solo se la banca dati è una creazione intellettuale originale. Il diritto d'autore, dunque, conferisce diritto esclusivo di riprodurre, adattare, distribuire la banca dati o variazioni della stessa e tutela la sola struttura della banca dati non i suoi contenuti, lasciando impregiudicati eventuali diritti esistenti su di essi.

Ne consegue che una tale restrizione del diritto di accesso documentale, da parte dell'Amministrazione, non può ritenersi funzionale a garantire il diritto di riservatezza della banca dati, in quanto tale potere è concesso all'Amministrazione per la sola struttura della banca dati non per i suoi contenuti. Inoltre, nel riportarsi a quanto dedotto nel ricorso introduttivo, la difesa contesta che una tale esibizione documentale possa assicurare con solidità scientifica e statistica, la difficoltà delle prove somministrate ai partecipanti e la salvaguardia dei principi di equità e pari opportunità di accesso, nonché la ripetibilità delle prove stesse nel tempo.

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41 COMMA 4 C.P.A.

I motivi aggiunti devono essere notificati ai sensi dell'art. 41, comma 2 c.p.a. anche ai controinteressati. Tuttavia, non è stato impossibile individuare gli stessi in ragione del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimato sulla predetta istanza di accesso in ordine alla graduatoria unica nazionale per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia nell'anno accademico 2023/24. Inoltre, l'elevato numero dei vincitori dei posti programmati dall'Amministrazione per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia rende particolarmente difficile la notificazione del ricorso nei modi ordinari.

Dunque, si chiede al Presidente di Sezione l'autorizzazione al fine di procedere alla notificazione del ricorso per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a.

ISTANZA DI ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI EX ART. 63 C.P.A.

Ai fini di una compiuta istruttoria in ordine al presente ricorso, si chiede al Collegio che ordini l'esibizione dei documenti richiesti con l'istanza di accesso, in quanto rilevanti e necessari ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 63 c.p.a. e, in ogni caso, qualsiasi altro mezzo di prova che il Collegio reputi necessario.

P.Q.M.

La ricorrente, così come rappresentata e difesa, considerato che, allo stato, la ricorrente dista di un solo punto dall'ultimo posto utile per l'inserimento in graduatoria, chiede:

- L'annullamento dell'art. 9 del D.M. n. 1107 del 24 settembre del 2022, degli atti presupposti e conseguenti impugnati, limitatamente alla previsione di un punteggio equalizzato calcolato secondo l'algoritmo di cui all'Allegato 2 del D.M. n. 1107 del 24 settembre 2022;
- L'annullamento del D.M. n. 994 del 28 luglio 2023, degli atti presupposti e conseguenti impugnati, limitatamente al contingente previsto per gli studenti comunitari ed extracomunitari;
- La condanna dell'Amministrazione alla riprogrammazione dei posti messi a disposizione per gli studenti comunitari ed extracomunitari per l'anno accademico 2023/24;
- La condanna dell'Amministrazione al ricalcolo del punteggio della prova, considerando esclusivamente il punteggio non equalizzato;
- La ricorrente chiede che l'On. Collegio annulli il provvedimento del 13 dicembre 2023 del Cisia e, conseguentemente, l'esibizione e la produzione delle copie dei documenti richiesti e indicati in parte motiva entro un termine ragionevole, non superiore a giorni trenta, a mente dell'art. 116, comma 4 c.p.a.;
- Istanza ex art. 63 c.p.a.: la ricorrente richiede all'On. Collegio che venga ordinata l'esibizione dei documenti richiesti con l'istanza di accesso, in quanto rilevanti e necessari ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 63 c.p.a. e, in ogni caso, qualsiasi altro mezzo di prova che il Collegio reputi necessario;
- Istanza per pubblici proclami ex art. 41, comma 4 c.p.a.: la ricorrente chiede all' Ill.mo Presidente di Sezione l'autorizzazione al fine di procedere alla notificazione dei motivi aggiunti per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a., per le ragioni di cui sopra.

Con riserva di depositare motivi aggiunti contenenti eventuali nuove censure e nuove domande.

Con vittoria di spese e onorari come per legge.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che oggetto del presente giudizio è l'impugnazione dell'esito di un concorso pubblico in ambito di accesso all'istruzione superiore e pertanto lo stesso è corrisposto nella misura di €. 650,00.

Salvis Iuribus

Roma lì 29.12.2023

Avvocato Omar Castagnacci